

**Relazione illustrativa del contratto decentrato avente ad oggetto la transitoria riduzione dell'indennità di particolare responsabilità definita nel paragrafo 5 del contratto decentrato in materia di indennità di specifiche responsabilità.**

**Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge**

Data di sottoscrizione		
Periodo temporale di vigenza		2012
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica: Farinelli Cinzia (Presidente), Chiani Valter (Componente) e Amatori Cristian (Componente)  Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL, CISL, UIL e SULPM  Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CGIL, CISL, UIL e SULPM  RSU
Soggetti destinatari		
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) Indennità per specifiche responsabilità prevista dall'articolo 17 comma 2 lettera f) del CCNL 1 aprile 1999 – riduzione dell'indennità limitatamente all'anno 2012
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	---
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	---
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	L'ente ha approvato il PEG con DGC n. 194 del 30 maggio 2013 che ha le caratteristiche per essere considerato Piano della Performance, come precisato nella medesima delibera di approvazione.
		È in corso di elaborazione ed approvazione il piano della trasparenza.
L'ente pubblica i contratti decentrati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente -> Contrattazione Decentrata".		
	Il regolamento con il quale sono disciplinate le funzioni del OIV nel Comune di Riccione non prevede l'automatica assegnazione allo stesso del compito di validare le relazioni sulla performance. Al OIV compete, in ogni caso, la certificazione del grado di realizzazione degli obiettivi inseriti nel PEG. L'articolo 14 del dlgs 150 / 2009 non è norma che l'ente locale è tenuto a recepire nel proprio ordinamento	

Eventuali osservazioni

## **Modulo II - Illustrazione dell'articolato del contratto**

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie risultati attesi altre informazioni utili)

Il comune di Riccione in data 30 luglio 2007 ha sottoscritto definitivamente il contratto decentrato che disciplina le fattispecie, i criteri e i valori dell'indennità di specifiche responsabilità in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17 comma 1 lettera f) del CCNL 1 aprile 1999.

Le caratteristiche fondamentali di tale contratto decentrato sono:

- Definizione annuale da parte dei dirigenti delle posizioni che implicano particolari responsabilità, sulla base di criteri che valorizzano le posizioni di lavoro implicanti responsabilità di coordinamento di strutture organizzative complesse o implicanti la responsabilità formale di procedimenti o processi complessi ad elevata trasversalità nell'ente.
- Specificazione del principio che deve trattarsi di responsabilità distintiva rispetto ha quella che può essere pretesa ordinariamente, anche in relazione al contesto organizzativo in cui la posizione si colloca;
- Individuazione annuale del soggetto che deve esercitare o che ha esercitato la particolare responsabilità;
- Liquidazione annuale dopo che la prestazione implicante particolare responsabilità è stata svolta.
- L'ammontare delle indennità definita nel contratto integrativo è diversificata per categoria e la più alta ammonta ad € 1.500 per la categoria D.

Le risorse per finanziarie tale indennità sono reperite nell'ambito del fondo risorse decentrate dell'anno di riferimento secondo la ripartizione contrattata con le organizzazioni sindacali di anno in anno.

In questi anni di applicazione del contratto (dal 2007 al 2011) le parti hanno destinato all'istituto la somma di € 27.000, con le quali sono state valorizzate 18 posizioni di particolare responsabilità riconducibili alla categoria D.

In relazione all'anno 2012, con il contratto di ripartizione del fondo sottoscritto in data 25 marzo 2013, la somma destinata a tale istituto è stata ridotta ad € 19.500, stante la complessiva riduzione che ha subito il fondo risorse decentrate per effetto dell'articolo 9 comma 2 bis del DL 78 / 2010; infatti, in tale contesto di minori risorse, la scelta contrattuale è stata quella di ridurre le destinazioni per quasi tutti gli istituti su cui ancora vi è margine di trattativa.

La consapevolezza del fatto che per il 2012 vi sarebbero state meno risorse di quelle fino ad allora disponibile è stata la ragione principale di rinvio dell'individuazione delle posizioni di particolare responsabilità da valorizzare a dopo la sottoscrizione del contratto decentrato di ripartizione del fondo 2012.

La riduzione delle risorse ha comportato che per il 2012 i dirigenti avrebbero potuto individuare un massimo di 13 posizioni, al posto delle 18 che erano state individuate in questi anni

A tal proposito, la conferenza dei dirigenti, in data 27 giugno 2013, ha affrontato la questione dell'individuazione delle posizioni di particolare responsabilità esercitate e da valorizzare per il 2012 ed ha chiesto che fosse apportata una modifica al contratto decentrato del 2007, affinché fossero riproporzionati, limitatamente al 2012, i valori delle indennità, in modo che i dirigenti avessero comunque la possibilità di valorizzare un numero di posizioni di particolare responsabilità, corrispondente a quelle valorizzate a tutto il 2011 (18 posizioni).

La preintesa, quindi, ha come obiettivo quello di attuare la richiesta della conferenza dei dirigenti, modificando, limitatamente al 2012, solo gli importi dell'indennità, lasciando invariate tutte le altre clausole ed in particolare i criteri di individuazione e definizione delle posizioni di lavoro implicanti l'esercizio di particolari responsabilità.

Per dare attuazione alla richiesta della conferenza dei dirigenti, i valori delle indennità vengono così riproporzionate:

Categoria B:

Valore dell'indennità = Euro 577,77

Categoria C

Valore dell'indennità = Euro 722,22

Categoria D

Valore dell'indennità = Euro 1.083,33

La modifica dei valori, peraltro, è coerente con l'attuale formulazione dell'articolo 17 comma 2 lettera f) (come modificato dal CCNL 2006), in quanto la clausola contrattuale non prevede più limiti minimi, com'era prima dell'ultima modifica, ma prevede solo un limite massimo di € 2.500 su base annua.

In ogni caso, il contratto decentrato sulle particolari responsabilità è divenuto inefficace per effetto dell'articolo 65 del dlgs 150 / 2009 e quindi non potrà essere applicato per individuare le particolari responsabilità dell'anno 2013 e dovrà invece essere rinegoziato.

A tal proposito si può già anticipare che i criteri individuati nel contratto decentrato del 2007 sono da considerare pienamente conformi all'articolo 25 del dlgs 150 / 2009 in materia di "attribuzione di incarichi e responsabilità" e pertanto saranno riconfermati nella proposta di contratto da sottoporre alle OO.SS per la trattativa.

Riccione 7 agosto 2013

Il dirigente del settore  
Gestione Risorse Umane  
Cinzia Farinelli

.....

